TESTO UNICO SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

Art. 124

Costituzione della posizione assicurativa

Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianita' di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato. L'importo complessivo delle quote dei relativi contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, da versarsi al predetto istituto, e' portato in detrazioni dall'indennita' per una volta tanto spettante agli interessati; l'eventuale onere differenziale fa carico allo Stato. Ove non spetti l'indennita' suddetta, l'intero onere e assunto dallo Stato. Nei casi di servizi ricongiungibili previsti dagli articoli 119, 120, 121 e 122, ove spetti indennita' per una volta tanto, l'eventuale onere differenziale per i contributi e' ripartito fra lo Stato e gli altri enti, in proporzione delle rispettive quote: ove la indennita' non spetti l'intero onere e ripartito nella stessa proporzione. Per i servizi computabili a domanda, la costituzione della posizione assicurativa si effettua a norma dell'art. 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernente gli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. (40) Per il personale cessato dal servizio anteriormente al 30 aprile 1958, si applica l'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Versione in vigore dal 17 maggio 2001, non più in vigore dal 31 luglio 2010 · versione 48

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Parte	Prima — Diritto al trattamento di quiescenza
Titolo	VIII — Rapporti con l'istituto nazionale della previdenza sociale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1974

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(40) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 9 maggio 2001, n.113 (in G.U. 1a s.s. 16/05/2001, n. 19) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 124, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), "nella parte in cui - per i periodi di studi che siano stati oggetto di riscatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del citato d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - subordinano la costituzione della posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, alla condizione che, per gli stessi periodi, "vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato"".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-trattamento-di-quiescenza-dei-dipendenti-civili-e/art-124-costituzione-della-posizione-assicurativa/versione/48

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it